

ALLEGATO 1 TESTO COORDINATO

del. 1768/2017

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 comma 2, lettere e) ed f)

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

“Incentivazione per l’acquisto e la vendita di veicoli elettrici o ibridi plug-in”

DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI APPROVAZIONE DEI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
APPROVAZIONE	1768	27 OTTOBRE 2017
MODIFICA	1922	16 NOVEMBRE 2017
MODIFICA	497	23 MARZO 2018
MODIFICA	1994	12 OTTOBRE 2018

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 14, lettere e) ed f) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 «legge provinciale sull'energia» indicata di seguito, nel testo, come “legge provinciale”.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni:

- a) persone fisiche ed enti privati con o senza personalità giuridica, tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS).¹ I soggetti beneficiari o tutti i soggetti in caso di cointestazione della proprietà devono avere residenza in Provincia di Trento se trattasi di persone fisiche o avere la sede in provincia di Trento negli altri casi e non devono svolgere attività d'impresa².
- b) rivenditori di autoveicoli aventi sede operativa in Provincia di Trento e che abbiano sottoscritto la convenzione di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (di seguito “convenzione”).

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono agevolabili le seguenti iniziative promosse dai soggetti indicati al punto 2:

- 1. ACQUISTI DI AUTOVEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN;
- 2. VENDITA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN;
- 3. ACQUISTI DI MOTOVEICOLI ELETTRICI.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono agevolabili a condizione che i veicoli siano di prima immatricolazione o nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del DL n. 331/93 -

4. SPESE AMMISSIBILI

1 *ONLUS*: organismi non lucrativi di utilità sociale, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed iscritti all'anagrafe ONLUS tenuta dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o nell'Albo provinciale delle associazioni di volontariato di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.

2 Impresa ai sensi dell'all. 1, art. 1, Reg.(UE) n. 651/14 (“qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”).

1. Le iniziative agevolate devono:

- a) nel caso dei beneficiari di cui alla lettera a) del precedente punto 2, riferirsi a beni di proprietà del soggetto o dei soggetti richiedenti il contributo. Nel caso di acquisto di autoveicoli di cui al punto 3, comma 1, punto 1., con contratto stipulato dopo il 31 ottobre 2017, l'acquisto deve avvenire tramite rivenditori convenzionati;
- b) nel caso dei rivenditori di autoveicoli, riferirsi a beni venduti a persone fisiche ed enti privati di cui alla lettera a) del precedente punto 2, nonché ai soggetti di cui al punto 2 dell'allegato alla delibera di data 12 ottobre 2018 relativa ai contributi per l'incentivazione di persone fisiche ed enti privati che svolgono anche attività professionale o imprenditoriale, a condizione che il rivenditore o abbia applicato lo sconto minimo previsto dalla "convenzione".

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono verificate ai fini della concessione del contributo.

3. Nel caso di contributo concesso ai beneficiari di cui alla lettera a) del punto 2, le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario/dai soggetti beneficiari. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari se le fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tali soggetti. Nel caso di fatture intestate a più soggetti la spesa ammissibile ad agevolazione è riferita alla quota parte della spesa a carico di ciascun soggetto; ove non specificato la quota parte viene forfetariamente calcolata in misura proporzionale al numero di soggetti cointestatari. Le fatture attestanti la realizzazione dell'intervento agevolato, o i documenti equipollenti, devono indicare espressamente nell'oggetto la descrizione puntuale dell'intervento, pena il non accoglimento della relativa spesa.

4. Sono inoltre ammesse ad agevolazione le operazioni realizzate tramite leasing. Non sono ammesse le operazioni realizzate tramite noleggio.

5. INCENTIVI

1. I contributi sono determinati nelle seguenti misure:

- a) euro 4.000,00 per l'acquisto/vendita di autoveicoli elettrici a batteria (Battery Electric Vehicles - BEV) e di autoveicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1, N1 e N2;
- b) euro 2.000,00 per l'acquisto/vendita di autoveicoli ibridi elettrici benzina plug-in (PHEV – Plug-in-Hybrid Electric Vehicles), appartenenti alle classi M1, N1 e N2 e con una capacità di batteria di almeno 5 kWh;

c) euro 1.500,00 per l'acquisto di motoveicoli elettrici come definiti dall'art. 53 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285). Per quanto riguarda i quadricicli l'incentivo è esteso anche a quelli per il trasporto di persone. Il contributo non può comunque essere superiore al 50% della spesa ammissibile.

2. Il contributo concesso ai rivenditori di autoveicoli, determinato secondo le disposizioni di cui al comma 1, è accordato nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»).

3. I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione ad avvenuta presentazione della documentazione prevista al punto 8.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE

6.1 OBBLIGHI

1. Salvo che le relative disposizioni non prevedano diversamente, i contributi di cui alle presenti disposizioni, per il medesimo soggetto, sono cumulabili con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali, ad eccezione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi di cui ai DD.MM. 20 luglio 2004, nonché DM 11 gennaio 2017) che devono essere ceduti alla Provincia autonoma di Trento. Il medesimo veicolo elettrico od ibrido non può aver fruito di contributi provinciali a favore del venditore.

2. Per i rivenditori di autoveicoli sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato alle imprese.

3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, nonché documentazione attestante il rispetto degli obblighi a richiesta dell'organismo istruttore nell'ambito di controlli a campione.

4. Nel caso di contributi a titolo di "de minimis", il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

5. L'acquirente dell'autoveicolo e del motoveicolo, anche nel caso di contributo alla vendita ai soggetti di cui al punto 2 lettera b), è obbligato a non alienare i beni per i quali i contributi sono stati concessi per 1 anno, decorrente dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data

dell'ultima fattura. Nel caso di operazioni realizzate tramite leasing il predetto termine decorre dalla data di consegna del bene.

6. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 6 mesi.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 6.1, comma 3, comma 5 e comma 6, contributi sono totalmente revocati. In caso di contributo ai soggetti di cui al punto 2, comma 1, lettera b) la revoca avverrà nei confronti dell'acquirente

2. Qualora dopo la concessione del contributo emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è totalmente revocato.

3. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

4. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

7. PROCEDURE

7.1 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.

2. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'organismo istruttore (con l'obbligo per le imprese di utilizzare tale modalità);
- b) tramite posta elettronica semplice all'indirizzo dell'organismo istruttore;
- c) consegna a mano direttamente all'organismo istruttore, anche per il tramite degli sportelli periferici dell'Amministrazione provinciale;

d) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata.

3. Le domande presentate tramite posta elettronica (certificata o semplice) non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016 ed eventuali successive modificazioni³.

4. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica (certificata o semplice) o secondo le modalità indicate al comma 2, lettera d), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

5. Nelle domande possono essere inserite soltanto iniziative già realizzate.

6. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria fino all'esaurimento delle risorse.

7. La struttura competente all'istruttoria:

- a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) definisce l'entità del contributo spettante.

8. I procedimenti derivanti dall'applicazione di queste disposizioni si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

7.2 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

1. Le iniziative si intendono realizzate alla data riportata dai documenti indicati al punto 8.1, comma 1, lettera b) e lettera m) e 8.2. comma 2, lettera a) e lettera l); in caso di contributi alle persone fisiche e agli enti privati il pagamento dei documenti deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda.

8. DOCUMENTAZIONE

³ In particolare le comunicazioni telematiche fra privati e Pubblica Amministrazione sono valide se:
- trasmesse mediante posta elettronica (certificata o semplice) sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità; oppure
- trasmesse mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID)⁹, senza necessità di sottoscrizione.

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DI PERSONE FISICHE ED ENTI PRIVATI

1. Alla domanda, presentata secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, regolarmente bollata, è necessario allegare a pena di inammissibilità della stessa:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia fattura o documento di spesa di data successiva al 16 giugno 2017, e comunque di data non anteriore di oltre 12 mesi la data della domanda, debitamente quietanzati, riportante la descrizione dell'autoveicolo o del motoveicolo acquistato ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5 comma 1;
- c) omissis
- d) impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi);
- e) copia semplice della carta di circolazione;
- f) nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, dichiarazione che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni.
- g) dichiarazione dell'acquirente di impegno a non cedere il veicolo agevolato per un periodo di un anno decorrente dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura o, nel caso di operazioni realizzate tramite leasing, dalla data di consegna del bene, nonché a non richiedere altri contributi sul medesimo veicolo in base ai presenti criteri;
- h) dichiarazione di non aver già presentato altre domande di agevolazione per il medesimo veicolo ovvero dichiarazione delle altre domande presentate e/o degli altri contributi già ricevuti;
- i) dichiarazione del rivenditore convenzionato che il veicolo non è già stato oggetto di contributi;
- l) dichiarazione di non svolgere attività imprenditoriale o professionale;

- m) nel caso di acquisto tramite leasing, copia semplice del contratto di leasing riportante la descrizione del veicolo oggetto del contratto ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5, comma 1, regolarmente registrato, nonché attestazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni scaduti e della data di consegna del bene, oltre alla documentazione prevista al comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed l).
- n) attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5, comma 1, rilasciata dal fornitore, qualora non risultante dalla documentazione di cui alla lettera b) o m).

2. La domanda può essere presentata anche tramite rivenditore convenzionato. In tal caso, oltre alla documentazione del precedente comma 1, è necessario allegare anche la delega alla presentazione della domanda corredata da copia del documento d'identità del richiedente il contributo.

3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, il rivenditore convenzionato può essere autorizzato anche ad incassare il contributo. In tal caso, oltre alla documentazione prevista dai precedenti commi 1 e 2, è necessario allegare:

- a) delegazione di pagamento del contributo corredata da copia del documento d'identità del richiedente. Ai fini della verifica di tale delegazione, la fattura dovrà evidenziare che una parte dell'importo dovuto, pari al contributo spettante, non sia già stata incassata dal rivenditore convenzionato;
- b) dichiarazione del rivenditore convenzionato di non aver incassato dal privato la somma pari al contributo spettante e l'impegno a non incassarlo qualora il contributo sia effettivamente concesso.

8.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI RIVENDITORI DI AUTOVEICOLI

1. I rivenditori di autoveicoli presentano domanda di norma trimestralmente per le vendite effettuate successivamente all'ultima domanda presentata.

2. Alla domanda, presentata secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, regolarmente bollata, è necessario allegare, a pena di inammissibilità della stessa:

- a) copia semplice delle fatture o di altri documenti equivalenti di vendita, riportante la descrizione dell'autoveicolo venduto ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5 comma 1; dalla fattura o altro documento di vendita deve risultare l'applicazione dello sconto minimo previsto dalla convenzione di cui all'allegato B) del presente provvedimento;
- b) copia semplice delle carte di circolazione degli autoveicoli per i quali si richiede il contributo;
- c) copie semplici dei documenti di identità degli acquirenti da cui risulti in particolare la residenza in Provincia di Trento;
- d) nel caso di domande relative a vendite a persone minori, dichiarazione che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione ad effettuare l'acquisto;
- e) impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE);
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa rivenditrice di autoveicoli attestante gli aiuti de minimis percepiti.
- g) dichiarazione dell'acquirente di impegno a non cedere l'autoveicolo agevolato per un periodo di un anno decorrente dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura, o, nel caso di operazioni realizzate tramite leasing, dalla data di consegna del bene, nonché a non richiedere altri contributi sul medesimo autoveicolo in base ai presenti criteri;
- h) dichiarazione di non aver già presentato altre domande di agevolazione per il medesimo autoveicolo ovvero dichiarazione delle altre domande presentate e/o degli altri contributi già ricevuti;
- i) dichiarazione di non utilizzare i beni agevolati per lo svolgimento di attività d'impresa
- l) nel caso di acquisto tramite leasing, copia semplice del contratto di leasing riportante la descrizione del veicolo oggetto del contratto ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5, comma 1, regolarmente registrato, nonché attestazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni scaduti e della data di consegna del bene, oltre alla documentazione prevista alle precedenti lettere del comma 2.

- m) attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5 comma 1 rilasciata dal fornitore, qualora non risultante dalla documentazione di cui alla lettera a).

8.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda di concessione ed erogazione dei contributi, nonché documentazione attestante il rispetto di tutti gli obblighi previsti.